



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando” ovvero Agenda un po’ insolita per appunti mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 30/2015

Napoli 3 Agosto 2015 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

ILLEGITTIMO PREVEDERE UN PERIODO DI PROVA CONTRATTUALE SE IL DIPENDENTE HA GIA' SVOLTO LE MEDESIME ATTIVITA' PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO POCO TEMPO PRIMA L'ASSUNZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15059 DEL 17 LUGLIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15059 del 17 luglio 2015**, ha (ri)statuito l'**illegittimità dell'apposizione del patto di prova nel caso di assunzione di un dipendente che abbia svolto le medesime mansioni, presso lo stesso datore di lavoro, poco tempo prima del “nuovo” contratto di lavoro.**

Nel caso *de quo*, Poste Italiane Spa licenziava, per **mancato superamento del periodo di prova**, un **lavoratore già assunto, a più riprese, con contratti a tempo determinato.**

Soccombente in I° grado, il prestatore trovava pieno soddisfo alle proprie pretese in Appello, ottenendo il reintegro nel posto di lavoro.

L'azienda ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* dei Giudici distrettuali, hanno evidenziato che **è da ritenersi illegittima la previsione contrattuale**

di un periodo di prova laddove il lavoratore venga adibito alle identiche mansioni già espletate, presso lo stesso datore di lavoro, breve tempo addietro, attraverso vari contratti di lavoro subordinato a termine.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina **il prestatore aveva già svolto identica attività lavorativa mediante ben quattro contratti a tempo determinato**, i Giudici dell'Organo di nomofilachia hanno confermato **l'illegittimità dell'atto di recesso datoriale, con conseguente statuizione della reintegra del dipendente.**

AI FINI DELLA LEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NON E' NECESSARIA L'AFFISSIONE DELL'APPOSITO CODICE SE IL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE E' CONTRARIO AI PRINCIPI ESSENZIALI DEL RAPPORTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15218 DEL 21 LUGLIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15218 del 21 luglio 2015**, ha (ri)statuito che **per valutare la legittimità di una sanzione disciplinare comminata al lavoratore, non è necessario verificare l'avvenuta affissione del codice disciplinare laddove il comportamento del dipendente sia difforme dai principi essenziali che regolano il rapporto di lavoro.**

Nel caso in disamina, un dipendente comunale, all'esito del procedimento disciplinare - ex art. 7 della L. n° 300/70 - veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione, per aver consegnato dei fascicoli da portare all'Ufficio protocollo, per la loro registrazione, a persona estranea all'Amministrazione.

I Giudici della Corte territoriale, ribaltando il *decisum* di prime cure, accoglievano il ricorso del dipendente, annullando la sanzione comminatagli, per la **mancata preventiva affissione del codice comportamentale** da parte del datore di lavoro.

Il Comune ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici dell'Organo di nomofilachia, nel confermare il deliberato della Corte di Appello, in quanto **ampiamente e logicamente motivato**, hanno colto l'occasione per evidenziare che, **laddove i comportamenti del dipendente siano contrari ai doveri essenziali previsti a suo carico, non è necessaria la preventiva affissione del codice comportamentale. Ex**

adverso, laddove tali comportamenti violino norme pattizie, è essenziale rispettare il predetto obbligo di pubblicità.

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il **comportamento del dipendente pubblico era lesivo di obblighi contrattuali, e che la contrattazione collettiva del pubblico impiego pone ampio risalto all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare, gli Ermellini hanno confermato l'illegittimità, già sancita in Appello, della sanzione irrogata al dipendente comunale.**

LA CONDANNA PENALE PER APPROPRIAZIONE DI BENI AZIENDALI NON IMPLICA CHE IN SEDE CIVILE IL GIUDICE SIA TENUTO AD UN CORRISPONDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15058 DEL 17 LUGLIO 2015

La Corte di Cassazione - **sentenza n° 15058 del 17 luglio 2015**, ha affermato che, **ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, è irrilevante la condanna penale** intervenuta per la sottrazione di beni aziendali.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di La Spezia, aveva rigettato il ricorso di una cooperativa esercente attività di supermercato alimentare dichiarando illegittimi, perché **sproporzionati**, alcuni **licenziamenti disciplinari** intimati. Gli addebiti riguardavano **l'appropriazione di beni aziendali**, ossia di alcuni **prodotti alimentari** del supermercato che i lavoratori avevano **consumato sul luogo di lavoro**.

La cooperativa ha adito la Suprema Corte obiettando che **tutti i lavoratori erano stati condannati in sede penale per i medesimi fatti** e che lo stesso contegno da loro tenuto dimostrava la consapevolezza della gravità dell'appropriazione, da non confondere con la tenuità del valore dei generi alimentari consumati.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** e ribadito che, vertendo il giudizio in materia disciplinare, va sempre in concreto **esaminata la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo** e sotto quello della **futura affidabilità del dipendente** a rendere la prestazione in contratto. In proposito, la gravata pronuncia ha accertato la **particolare tenuità del**

danno, trattandosi di **beni di scarso valore, consumati sul posto di lavoro senza ricorrere ad occultamento**. In tale contesto è apparsa corretta la decisione del Giudice del lavoro di ritenere sproporzionato e, dunque, **illegittimo il licenziamento disciplinare**.

Inoltre, hanno concluso gli Ermellini, **non giova l'obiezione** sollevata che i lavoratori siano stati **condannati in sede penale**, giacché **il giudicato penale** concerne solo l'accertamento dei fatti materiali che costituiscono l'area comune dei due processi (civile e penale), **senza vincolare l'autonomo apprezzamento del Giudice del lavoro** in termini di configurabilità della giusta causa di licenziamento, **non potendosi** automaticamente **far discendere la sanzione di natura privatistica da quella penalistica**, trattandosi di illeciti e relative sanzioni che hanno finalità e presupposti diversi.

IN CASO DI FALSA FATTURAZIONE LA PRESCRIZIONE DECORRE ESCLUSIVAMENTE DALL'ULTIMO DOCUMENTO EMESSO NEL PERIODO DI IMPOSTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 27849 DEL 2 LUGLIO 2015

La Corte di Cassazione - III Sezione Penale -, **sentenza n° 27849 del 2 luglio 2015**, ha statuito che **in caso di emissione di più fatture false nello stesso periodo d'imposta, il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, ma solo dall'ultimo, perché l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti in un medesimo periodo d'imposta configura un unico reato**. La stessa regola deve essere applicata anche per chi utilizzi più società per consentire a terzi l'evasione.

Per i Giudici del Palazzaccio, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n.74/2000, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima, nel caso in cui vi sia stata pluralità di emissioni nel corso dello stesso periodo di imposta.

La sentenza *de qua* costituisce attuazione della norma che, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione, **prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione a unità dei**

plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo periodo di imposta.

In virtù del tale *favor rei*, che riconduce la pluralità a unico reato e così facendo esclude il conseguente aumento di pena che sarebbe stato applicato in via ordinaria, corrisponde specularmente che **il termine prescrizione non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi.**

Il caso di specie concerne la condanna inflitta a un imprenditore per i reati di cui al citato art. 8 del D.Lgs. n. 7472000, reo di aver emesso numerose fatture per operazioni inesistenti ancorché avvalendosi di più aziende, per il quale gli Ermellini, avallando la sentenza dei Giudici di prime cure, hanno ricondotto a unità tutte le fatture emesse nel medesimo periodo d'imposta da ognuna delle diverse società indicate nei capi d'imputazione.

Trattandosi, nel qual caso, di persone giuridiche totalmente distinte e autonome, non ha alcuna rilevanza, ad avviso della Suprema Corte, che per tutte il legale rappresentante fosse la stessa persona fisica, ed infatti: *"è del tutto evidente che il legislatore ha inteso far riferimento alla emissione, da parte, di uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, di una pluralità di fatture nello stesso periodo d'imposta"*.

SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ANCHE AVVERSO GLI AVVISI BONARI EMESSI EX ART. 36-TER DEL D.P.R. 600/73.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 15957 DEL 28 LUGLIO 2015

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 15957 del 28 luglio 2015**, ha statuito che ***l'avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.***

Nel caso in commento, sia la Commissione Provinciale che quella Regionale della Sicilia (sez. distaccata di Catania) avevano dichiarato inammissibile l'impugnativa di un avviso bonario ex art. 36-ter DPR 600/73, conseguente ad un controllo formale sul modello UNICO 2008.

Gli Ermellini, invece, hanno ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, ribadendo l'ormai consolidato principio, in tema di contenzioso tributario, secondo il quale sono qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione,

e quindi impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 546/1992, tutti quegli atti attraverso i quali l'Amministrazione comunica una pretesa tributaria definitiva, seppur carente di formale intimazione a pagare, non rilevando – al riguardo – neppure la mancanza di indicazione dei termini e/o delle forme per proporre opposizione.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, l'avviso bonario di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 è un atto autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.

Le pubblicazioni di questa e delle altre Rubriche riprenderanno Lunedì 31 Agosto 2015. La Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale augura ai Colleghi buone ferie.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***